



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

Nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Sabina Ciabattari, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1071 del R.G. per l'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 19/05/2020 e vertente

TRA

in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in ##### alla via ## ####, presso lo studio dell'Avv.

ATTORE - OPPONENTE

E

in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in ##### alla Via ##### ## presso lo studio dell'avv. Silvia Tritto, dell'Avv. Mario Guido Papotto e dell'Avv. Silvia Clemenzi

CONVENUTA -OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24.12.2013 il Tribunale di Civitavecchia - Giudice Dott.ssa Paola Romana Lodolini - NRG 4506/2013 ingiungeva alla ### ##### di pagare in favore dell'opposta la somma di € 16.887,00, oltre interessi come da domanda (ossia ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture sino all'effettivo soddisfo), le spese della procedura liquidate pari ad € 111,00 ed il

compenso al difensore determinato in € 730,00 oltre IVA e CPA, il tutto in virtù di talune fatture emesse in riferimento all'esecuzione di opere occorrenti alla ristrutturazione di un edificio dell'Azienda ### # # sito in ##### località "#### # #####" alla Via ##### ##### n. 22, come da contratto di appalto sottoscritto in data 23.06.2010.- Il procedimento è stato iscritto al n. 4506/2013 del R.G. dell'intestato

In data 17.02.2014 la ##### ##### ## notificava il relativo decreto ingiuntivo n. 1153/2013 alla ### ##### ##, la quale proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 26.03.2014, ove chiedeva – previa sospensiva - all'intestato Tribunale di “dichiarare invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto (...); revocare il decreto ingiuntivo n. 1153/2013 emesso il 24/12/2013; dichiarare che nulla è dovuto dalla ### ##### (...) operando l'integrale estinzione dei crediti azionati in via monitoria per l'effetto della intervenuta compensazione; accertare e dichiarare la violazione del rispetto dei termini di esecuzione del contratto di appalto per cui è causa e la sua violazione e per l'effetto condannare in riconvenzionale la ##### ##### ##(...) al pagamento della residua somma di euro 42.928,90 oltre interessi legali a far data dalla domanda o nella diversa somma che sarà accertata nel corso della trattazione del presente giudizio (...); condannare ##### ##### ## al pagamento di spese, diritti ed onorari della procedura.”

A sostegno delle proprie richieste la società opponente deduceva il mancato rispetto dei tempi di consegna pattuiti e di ultimazione dei lavori previsti da contratto di appalto ed in considerazione di quest'ultimo di essere creditrice nei confronti della società opposta della somma di € 42.928,90, al netto della operata compensazione di € 16.887,00 a favore della ##### ##### ##

Con comparsa di costituzione e di risposta ##### ##### ## contestava quanto “ex adverso” dedotto ed a sua volta chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nonché in via principale il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre IVA e Cpa.

A sostegno delle proprie richieste l'opposta rilevava che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, mentre rispetto all'eccepito ritardo precisava che lo stesso era da ricondurre alla necessità che le opere di ristrutturazione fossero visionate da incaricati dell'Azienda ### # # che tardavano nel sopralluogo comportando uno slittamento dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, comunque noto alla società opponente, che infatti nulla contestava in merito.

All'udienza del 15.07.2014, il Giudice adito concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, successivamente, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affidando al Dott. Ing.

l'incarico di confrontare il contratto d'appalto con le opere eseguite, di individuare i lavori non realizzati ed i costi necessari per farvi fronte, di valutare se l'importo di siffatti lavori fosse congruo con quanto esposto in atti.

Il CTU concludeva le operazioni peritali con relazione datata 20.04.2019.

In data 14.06.2019, a seguito di richiesta delle parti, il Giudice, formulava proposta conciliativa "invitando parte opponente a versare la somma intimata all'opposta, ad assumersi le spese di CTU e quelle di lite calcolate sull'importo liquidato tenendo conto del valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di riferimento ex dm 55/14", a cui parte opponente non riteneva di aderire.

La causa era quindi trattenuta in decisione dal Giudice con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dall'udienza del 19.05.2020 di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte opponente è infondata e come tale non merita accoglimento.

Segnatamente, in un contratto di appalto tra privati il termine per l'esecuzione dei lavori e la consegna dell'opera riveste, in genere, notevole importanza per il committente che spesso, proprio per indurre l'appaltatore a rispettarlo, sceglie di inserire apposita clausola per regolare fin da subito la duplice ipotesi dell'inadempimento o del ritardo sul presupposto che l'uno o l'altro siano imputabili all'obbligato.

La clausola penale, quindi, assolve la funzione di stabilire preventivamente e pattiziamente, limitando con ciò anche successive controversie, una sanzione pecuniaria di un certo ammontare (in genere una quota fissa per ogni giorno di ritardo oppure in misura percentuale).

La giurisprudenza prevalente ha avuto modo di chiarire che la "richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore" (*cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 21515 del 20/08/2019; Corte Cassazione Civile Sez. II, 02/04/2019, n.9152*).

Dunque, anche in presenza di una clausola penale pattizia, l'appaltatore può sempre provare che l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia stato determinato da impossibilità della

prestazione, derivante da causa ad egli non imputabile (*cf.* Corte d'Appello Genova Sez. I, Sentenza 27/6/2019 – Tribunale Taranto Sez. I, 26/3/2019 – Tribunale Grosseto, 28/1/2019).

Si evidenzia, infine, che qualora non siano formulate riserve o osservazioni in sede di collaudo, ciò equivale ex art. 1655 c.c. ad accettazione dell'opera sia per i profili tecnici che per quelli economici.

Relazionando quanto esposto al caso di specie, si rileva che il contratto di appalto sottoscritto tra le Parti in data 23.06.2010 all'art. 14 ("inizio dei lavori") prevedeva che "(...) I lavori dovranno essere iniziati il 01.07.2010 ed ultimati (ivi compresi le pulizie dei locali, le sistemazioni esterne pertinenziali nonché tutti gli altri adempimenti generali, accessori ed integrativi oggetto dei documenti contrattuali) entro e non oltre il 28.02.2011 (...)", termine poi prorogato al 19.03.2011 e, per la sola fornitura e posa in opere delle porte, al 31.03.2011.

All'art. 16 del medesimo contratto di appalto, inoltre, era previsto che "Il rispetto dei tempi di esecuzione è essenziale ai fini del presente contratto e la sua violazione implicherà l'applicazione di penali a carico dell'Appaltatrice (...) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data pattuita per l'ultimazione dei lavori, la penale sarà di euro 1.000,00 (euro mille/00) giornalieri. Tale penale sarà dedotta dai pagamenti in corso o da qualsiasi altra somma dovuta alla Appaltatrice a qualsiasi titolo, senza altra formalità che la contestazione scritta del ritardo da parte del Direttore dei Lavori (...)".

Ebbene, le opere edili *de quibus* erano terminate il 16.05.2011, come da verbale di ultimazione dei lavori e riconsegna dell'immobile sottoscritto senza riserve o osservazioni tra le medesime Parti in causa.

Invero, detto ritardo sarebbe da ricondurre al fatto che le opere in parola erano rivolte ad un edificio destinato alla nuova sede dei corsi universitari dell'Azienda ### # # (Cfr. all. 1 fasc. mon.); il quale *medio tempore* avrebbe manifestato la necessità di visionare i lavori svolti.

Dunque, il relativo sopralluogo avrebbe avuto svolgimento solo al termine della mensilità di aprile, comportando uno slittamento dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, condiviso e noto tra le Parti.

Tale ultima circostanza appare confortata dalla condotta assunta da parte opponente in costanza del contratto di appalto, ma anche successivamente, almeno sino alla notifica del decreto ingiuntivo di cui è causa.

Nel corso del presente giudizio, altresì, la stessa parte opponente non ha fornito prova del contrario, atteso che la e-mail di contestazione dei ritardi a firma del Direttore dei Lavori reca data antecedente a quella prevista per l'ultimazione dei lavori.

Inoltre, ad ulteriore sostegno di quanto precede, si richiama il già citato verbale di ultimazione dei lavori e riconsegna immobile, nonché la e-mail datata 05.06.2012 fornita invece da parte opposta - (cfr. doc. 4 comparsa di cost. e risp.).

In definitiva, il contegno negoziale delle parti in costanza dei lavori ed in particolare della parte opponente depone per l'intervento di una causa esterna e non imputabile alla società opposta nella definizione dei lavori medesimi; tanto è vero che appena effettuato il sopralluogo da parte dell'Ente la parte opposta concludeva i lavori, che la parte opponente accettava senza riserve, prendendo in consegna il cantiere e non sollevando alcuna contestazione, a riprova del fatto che il ritardo nella consegna non è stato eccepito dalla parte opponente ma proprio condiviso in ragione di quelle necessità nate dalle richieste della ###.

Ad ogni buon conto, poi, l'espletata CTU, con relazione datata 20.04.2019, concludeva ritenendo le opere eseguite corrispondenti a quelle previste dall'appalto e successive integrazioni e modifiche, se non per un minimo inadempimento quantificabile in misura pari ad € 130,00.

Il CTU, in aggiunta, precisava che le suddette opere non erano mai state oggetto di alcuna contestazione, risultando superflui altri mezzi istruttori.

PQM

Definitivamente pronunciandosi, così provvede:

Rigetta l'opposizione;

Conferma il decreto ingiuntivo n. 1153/2013 emesso in data 24.12.2013 dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Dott.ssa Paola Romana Lodolini;

Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.700,00, oltre accessori come per legge.

Pone a carico di parte opponente le spese di CTU .

Civitavecchia, 23.04.2021

IL GOT

Dott.ssa Sabina Ciabattari

